

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 29 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 30 aprile 2004 il Ricorrente stipulava con la Banca un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 75.000,00 per l'acquisto di un immobile garantito da ipoteca a favore della Banca.

Su richiesta dell'Intermediario, il ricorrente provvedeva a sottoscrivere due polizze a copertura del rischio dell'eventuale depauperamento di valore dell'immobile ipotecato a seguito di incendio, caduta fulmini e scoppio di gas.

Le polizze prevedevano anche garanzie ulteriori per furto, infortuni e la cosiddetta responsabilità civile del capofamiglia.

In data 2 marzo 2009 l'Intermediario, facendo seguito alla richiesta presentata dal Ricorrente in data 23 febbraio 2009 ed inviata tramite fax con modulo di un'altra banca, provvedeva ad estinguere anticipatamente il mutuo per il restante valore di 56.539,00 euro ed a cancellare l'ipoteca sull'immobile.

L'Intermediario non comunicava, però, al ricorrente la necessità di procedere all'estinzione delle relative polizze ed il Ricorrente non formalizzava alcuna richiesta di revoca delle stesse.

Con lettera del 25 maggio 2009 l'Intermediario comunicava al ricorrente l'addebito, con valuta del 1° giugno 2009, di due contabili sul suo conto corrente per l'importo complessivo di euro 83,58.

In data 19 giugno 2009, in occasione della richiesta di chiusura del conto corrente da parte del ricorrente, allo stesso veniva comunicato che le due contabili erano relative a premi assicurativi collegati al contratto di mutuo ipotecario ormai estinto.

In data 30 giugno 2009 il Ricorrente contestava formalmente gli addebiti relativi ai premi assicurativi collegati al predetto contratto di mutuo, chiedendone la restituzione.

Con ricorso del 23 gennaio 2010, il Ricorrente, ribadendo la contestazione già rivolta all'Intermediario in sede di reclamo, chiedeva al Collegio di voler condannare l'Intermediario:

- alla corretta liquidazione del saldo attivo del conto corrente, oltre agli interessi legali dal 19.06.09 (data della richiesta di chiusura del conto) alla data del saldo effettivo;
- al rimborso dell'importo delle contabili non autorizzate;
- al risarcimento del danno di 1.000,00 euro o nel diverso importo determinato dal Collegio.

Con particolare riferimento all'ultima domanda, il Ricorrente sosteneva di aver subito un ulteriore danno non patrimoniale, derivante dalle numerose attività necessarie per la chiusura del conto corrente, operazione in un primo tempo rifiutata dall'Intermediario perché sul medesimo conto venivano addebitate le rate del mutuo poi estinto.

Con le controdeduzioni presentate in data 10 marzo 2010 l'Intermediario chiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente.

Rilevava, in particolare, di aver legittimamente dedotto la volontà del ricorrente di mantenere in vita le garanzie previste dalle polizze sia per l'autonomia tra i contratti, sia perché il cliente, in occasione dell'estinzione del contratto di mutuo fondiario in essere tra le parti, non aveva formalizzato alcuna richiesta di revoca delle polizze assicurative ed, infine, perché lo stesso non aveva impartito alcuna istruzione in senso contrario. Infine, specificando la propria estraneità ad ogni e qualsiasi rapporto tra Assicurato e Società di assicurazione, in conformità a quanto stabilito al punto 6 delle "appendici di vincolo", affermava di essersi comunque attivato presso la compagnia di assicurazione per ottenere il rimborso di quanto pagato, con esito negativo.

DIRITTO

Il ricorso va parzialmente accolto.

Nel caso di specie, le due polizze assicurative vennero stipulate dal ricorrente dietro specifica richiesta dell'Intermediario a copertura del rischio dell'eventuale depauperamento del valore degli immobili acquistati per mezzo del finanziamento concesso dalla Banca.

Nel testo contrattuale l'Intermediario veniva espressamente indicato quale beneficiario diretto dell'eventuale risarcimento dei danni in caso di incendio, fulmine, esplosione o scoppio ed era altresì previsto l'obbligo per la compagnia di assicurazione di non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso dell'Intermediario.

Ciò nonostante, rileva il Collegio come il contratto di assicurazione abbia causa distinta da quella del contratto di mutuo, proteggendo dal rischio dell'eventuale depauperamento del valore dell'immobile sia l'Intermediario come il proprietario dell'immobile stesso.

L'intervenuta estinzione del mutuo, dunque, impone all'Intermediario di comunicare sia all'assicurato che all'assicuratore il venir meno del vincolo con la concentrazione dei diritti derivanti dalla polizza nella sfera giuridica del contraente che è divenuto, per effetto proprio dell'estinzione del mutuo, l'unico assicurato.

Il contraente, dunque, potrà esercitare senza oneri il diritto di recesso ex art. 1899 cod. civ. o decidere di mantenere l'assicurazione.

Per tali motivi l'Intermediario, in adempimento al generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto gravante su ciascuna delle parti, avrebbe dovuto, all'atto dell'estinzione del mutuo, informare il cliente che in assenza di una sua formale revoca delle polizze le stesse sarebbero state mantenute.

Tale circostanza, però, non si è verificata nel caso di specie.

La domanda di restituzione dell'importo complessivo delle contabili successive all'estinzione del mutuo, pari ad euro 83,58, ed addebitate dall'Intermediario, va quindi accolta, obbligando l'Intermediario a liquidare il saldo attivo del conto corrente del ricorrente mediante il rimborso dell'importo delle contabili stesse.

La domanda del ricorrente volta ad ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale subito di importo complessivo pari ad euro 1.000 non può essere accolta.

Rileva, infatti, il Collegio come il ricorrente non abbia provato in alcun modo la sussistenza di un danno non patrimoniale.

Si sottolinea, inoltre, come manchi anche la prova che i danni lamentati siano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'Intermediario e come, pertanto, la relativa domanda dovrà essere rigettata in quanto la Sezione I, paragrafo 4, delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, prevede espressamente che sono *"escluse della cognizione dell'Organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'Intermediario"*.

Pertanto, il Collegio non accoglie la richiesta di riconoscimento del complessivo importo di euro 1.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 489 del 04 giugno 2010

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario corrisponda la somma di euro 83,58 al ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO